

XVIII legislatura

A.S. 1757:

"Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"

Marzo 2020
n. 134



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1757: "Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"». NL134, marzo 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari</i>)	1
Articolo 2, commi 1-2 (<i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia</i>)	2
Articolo 2, commi 3-11 (<i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia</i>)	5
Articolo 3 (<i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa</i>)	8
Articolo 4 (<i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</i>).....	10
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	11

Articolo 1

(Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari)

Il comma 1 dispone un rinvio generalizzato delle udienze, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 22 marzo 2020, dei procedimenti civili e penali, con salvezza dei casi, specificamente e parallelamente previsti all'articolo 2, comma 2, lettera g). Sono correlativamente sospesi tutti i termini processuali, che ove il loro decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto periodo.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il comma 3 reca una disposizione di raccordo, con il richiamo all'articolo 2, commi 4 e 5, che sono destinati ad operare nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate. In particolare, il richiamo riguarda la disposizione sulla sospensione della prescrizione penale e la sospensione dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelati e in materia di procedimenti di prevenzione; riguarda, altresì, la norma sullo scomputo del periodo di rinvio ai fini del calcolo dei termini di ragionevole durata del processo ai sensi della c.d. legge Pinto.

Il comma 4 prevede che le disposizioni dell'articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La RT ribadisce sul comma 1 che ivi si prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

In merito al comma 2, conferma che ivi si prevede che per il medesimo periodo, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Sul comma 3, certifica che ivi si prevede che ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo spunto in parte dalle recenti considerazioni formulate sull'analogo articolo 10, commi 1-11,13 e 15-18, del decreto legge n. 9/2020¹, pur convenendo con la RT circa il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, dal momento che queste sono volte a disporre una "sospensiva" di 14 giorni nello svolgimento dei procedimenti giudiziari (con le eccezioni ivi previste) – e relativa moratoria degli atti procedurali

¹ Nota di lettura n. 132, pagina 10-11.

(notificazioni, udienze etc.) nonché la temporanea sospensione di tutti gli effetti inerenti i termini di prescrizione e decadenza – della giustizia ordinaria (civile, penale) e di quella militare (comma 4) potrebbero essere opportuni elementi di valutazione – nonché dati, sia pure di "stima" – in merito ai riflessi che, una volta terminata la generalizzata "sospensiva" in questione, è atteso si determineranno a carico degli uffici giudiziari in termini di maggiori fabbisogni di funzionamento per il riavvio dei procedimenti.

Circostanza, quest'ultima, da cui potrebbero derivare maggiori oneri per gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, perlomeno nei termini dell'esigenza di provvedere al reperimento di risorse umane e strumentali "aggiuntive" rispetto a quelle che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, per una valutazione di sintesi più completa si rinvia alle considerazioni formulate all'articolo 5, recante la clausola di neutralità finanziaria.

Articolo 2, commi 1-2 ***(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia)***

Il comma 1 reca la conferma dell'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, rimettendo ai capi degli uffici giudiziari — sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati — il compito di adottare una serie di misure, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e sulla trattazione dei processi, con la finalità di introdurre disposizioni di specifico contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto e di contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. E' stabilito che per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

Il comma 2, alle lettere a)-h)², reca l'indicazione analitica delle misure che i capi degli uffici sono autorizzati ad adottare nei relativi ambiti di competenza.

² In particolare: alla lettera a), è prevista la possibilità di disporre interventi a limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; alla lettera b), sono previsti interventi sulla limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; alla lettera c), è prevista la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; alla lettera d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; alla lettera e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; alla lettera f), la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di

La RT certifica sul comma 1, che ivi si prevede che, ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, sentita l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottino misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, le suddette misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica, presso le Corti di Appello dei relativi distretti.

Sul comma 2, ribadisce che la norma ivi prevista contempla una serie di indicazioni relative alla tipologia di misure organizzative da adottare per le finalità di cui al comma 1. In particolare, ivi si prevede: a) la limitazione all'accesso presso gli uffici giudiziari solo ai soggetti che devono svolgere attività urgenti; b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari, anche in deroga all'articolo 162 della legge 1196/1960 che regola l'orario d'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sentito il dirigente amministrativo, nonché in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) l'utilizzo del servizio di prenotazione telefonica o telematica per regolamentare l'accesso ai servizi, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) la predisposizione di linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili e penali pubbliche o di singole udienze nel rispetto della normativa vigente; t) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti

tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; alla lettera g), la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni ivi indicate ai punti 1), e 2), lettere a)-d) e 3) ; alla lettera h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante, lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al 31 maggio 2020, con alcune esclusioni ivi indicate; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Quindi, nella rassegna all'articolo 5, con specifico riferimento alle disposizioni previste al comma 2, lettera e), concernente la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, assicura che lo stesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari.

A tal fine, certifica che tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In termini analoghi, con riferimento alle disposizioni previste dalla lettera f), con riguardo allo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dal pubblico ministero, quando ne è prevista la partecipazione mediante collegamenti da remoto con modalità idonee ad assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza anche per mezzo di strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi previa attestazione del giudice all'interno del verbale, assicura comunque che all'attuazione di tali disposizioni si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, rinviando all'esame dell'articolo 5 in merito allo scrutinio dei dati di dettaglio forniti dalla RT a dimostrazione della adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente, occorre segnalare che la mera assicurazione che all'attuazione di quanto previsto dalle norme l'Amministrazione giudiziaria potrà provvedere c avvalendosi delle sole risorse finanziarie che sono già previste in bilancio ai sensi dalla legislazione vigente, andrebbe confortata alla luce di una analitica ricostruzione dei riflessi che alcune delle singole misure indicate dal comma 2, appaiono suscettibili di determinare, sulla gamma di risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria.

In particolare, nulla avendo da rilevare sulle misure ivi previste alle lettere a)-b); e);g) ed h), andrebbero invece richiesti elementi di conferma in merito alla piena sostenibilità a valere delle risorse previste a l.v. delle misure di cui alle le lettere c) e d), laddove è stabilito che i capi degli uffici giudiziari possano disporre la regolamentazione dell'accesso ai servizi "previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia

scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di "ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento" nonché l'adozione di linee guida "vincolanti per la trattazione delle udienze".

In tal senso, appaiono ad un primo esame di sicuro rilievo anche quelle previste alla lettera f), ovvero la possibilità di prevedere lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, "mediante collegamenti da remoto" posto che la norma ivi prevista stabilisce espressamente che in tal caso "lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti".

Sui profili indicati, andrebbero richieste specifiche rassicurazioni in merito all'effettiva praticabilità delle misure citate senza alcun aggravio di oneri rispetto alle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente per il funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria.

Quanto ai profili "metodologici", si rinvia all'esame dell'articolo 5.

Articolo 2, commi 3-11

(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia)

Il comma 3 stabilisce l'espressa previsione, che si ricollega ai provvedimenti di rinvio di cui al collima 2, lettera g) che precludano la presentazione della domanda giudiziale, della sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Il comma 4 dispone la sospensione della prescrizione nei processi penali per il tempo in cui il processo è rinviato - in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020 - di seguito alla adozione dei provvedimenti autorizzati ai sensi del presente decreto; nonché della sospensione della prescrizione penale e dei termini fissati per la decisione nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari e in materia di procedimenti di prevenzione.

Il comma 5 prevede che, ai fini del computo dei tempi previsti dalla c.d. legge Pinto non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza sino alla data della nuova udienza, nel limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

Il comma 6 stabilisce l'obbligo fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, di deposito con tale modalità degli atti e documenti di cui all'articolo 16 bis, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179;

Il comma 7 prevede che la generalizzazione (della norma già contenuta nel decreto-legge n. 9 del 2020 sulla partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o in stato di custodia cautelare, prevedendo che la stessa sia assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

Il comma 8 estende a tutto il territorio nazionale, sino alla data del 22 marzo 2020, della previsione sui colloqui a distanza con il coniuge o con altre persone cui hanno diritto dei detenuti, gli internati e gli imputati

Il comma 9 reca la previsione che, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza, può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi e del regime di semilibertà ai sensi dell'ordinamento penitenziario

Il comma 10 reca il rinvio alla prima domenica e al lunedì successivo del mese di ottobre 2020 delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.

Il comma 11 prevede che le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La RT certifica sul comma 3, che ivi si prevede che durante il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale, resta sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Quanto al comma 4, conferma che la norma prevede sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, e 311, commi 5 e 5-bis, 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2 e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei procedimenti penali, per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

Sul comma 5, ribadisce che ivi la norma prevede che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) nei procedimenti rinviati d'ufficio non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

In merito al comma 6, conferma che la norma prevede che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si prevede, inoltre, che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, sono assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Sul comma 7, ribadisce che ivi si prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, collima 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

Quanto al comma 8 conferma che ivi si dispone che, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'ordinamento penitenziario, del relativo D.P.R. di esecuzione e dell'articolo 19 del D.Lgs. 121/2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata anche oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del D.P.R. n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 121/2018.

Sul comma 9, ribadisce che ivi si prevede che nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 maggio 2020, il magistrato di sorveglianza, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, può sospendere la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà previsti rispettivamente dagli artt. 30-ter e 48 dell'Ordinamento penitenziario e dal D.Lgs. n.121 del 2018.

Infine, sul comma 10, conferma che ivi si prevede che il rinnovo dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio della Corte di cassazione, per l'anno 2020, si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo di ottobre.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla avendo da rilevare sui commi 3-5 e 9-11, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni che sono ivi previste, andrebbe invece confermata la mancanza di nuovi o maggiori oneri derivanti dal comma 6, atteso che la norma ivi prevista stabilisce che, fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, il deposito degli atti nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione debba avvenire esclusivamente mediante tale forma di deposito e con le modalità previste dalla normativa vigente, atteso che ivi è altresì previsto che all'assolvimento dei connessi obblighi di pagamento del contributo unificato lo stesso debba avvenire obbligatoriamente con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Sul punto, andrebbero pertanto richieste assicurazioni in merito al grado di operatività di tale piattaforma tecnologica, onde escludere riflessi sul gettito del contributo unificato per tali tipo di trattazioni.

Inoltre, venendo ai commi 7 e 8, posto che la RT certifica che sino al 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in custodia cautelare, dovrà essere assicurata, solo "ove possibile", mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (comma 7), e che, in termini analoghi, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone, potranno essere svolti solo a distanza,

ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica.

A tale proposito, dal momento che la RT assicura che all'attuazione di quanto previsto dalle norme l'Amministrazione giudiziaria potrà provvedere comunque avvalendosi delle sole risorse finanziarie che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente - a tal fine fornendo le coordinate identificative dei relativi stanziamenti nella disponibilità dell'Amministrazione giudiziaria - sarebbe utile sin d'ora una conferma in merito al grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni giudiziaria ordinaria e penitenziaria ivi richiamate ivi espressamente richiamate dalle norme.

In merito alle risorse finanziarie già previste ai sensi della legislazione vigente in relazione agli effetti dei commi 7 ed 8, si rinvia all'esame dell'articolo 5.

Articolo 3

(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

L'articolo, riproduce l'effetto delle disposizioni connesse all'emergenza COVID-19 presso gli uffici centrali e territoriali della giustizia amministrativa.

In particolare, il comma 1 prevede, infatti, che le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, è stabilito che le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

Il comma 2 stabilisce poi che sempre per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del recente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Il comma 3, lettere a)-e), reca l'indicazione dei provvedimenti di cui al comma 2³.

³ In particolare, questi possono prevedere una o più delle seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti; b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia

Il comma 4 prevede che fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Il comma 5 stabilisce che nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

Il comma 6 prevede che fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche saranno comunque celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il comma 7 dispone che i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

Il comma 8 prevede che l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

Il comma 9 stabilisce che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

Il comma 10 modifica l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

La RT si limita a certificare che le norme in rassegna recano esclusivamente disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile

Al riguardo, nel presupposto che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente per gli organi della giustizia amministrativa, nulla da osservare.

Articolo 4

(Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

L'articolo, riproduce l'effetto delle disposizioni connesse all'emergenza COVID-19 presso gli uffici centrali e territoriali della giustizia contabile.

In particolare, il comma 1 stabilisce infatti che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

Il comma 2 prevede che ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

Il comma 3, alle lettere a)-g), reca l'indicazione dei provvedimenti che potranno essere adottati per assicurare le finalità di cui al comma 2, dai vertici degli uffici⁴.

Il comma 4 prevede che in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

Il comma 5 prevede che ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

⁴ In dettaglio, questi possono adottare le seguenti misure: a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze; e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo; f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati; g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti

La RT riferisce che le norme in rassegna recano esclusivamente disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile, nulla da osservare.

Articolo 5 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di neutralità del provvedimento, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che l'articolo prevede una specifica clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Dal punto di vista finanziario segnala in primis che le norme contenute nel presente decreto, di natura ordinamentale, sono dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria attraverso il differimento delle attività ordinariamente svolte, nonché la limitazione dell'accesso del pubblico nelle strutture degli uffici giudiziari e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato.

In particolare, soffermandosi sulle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 2, in cui si stabilisce che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, debba avvenire, ove possibile, solo attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto.

A tale proposito, rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia:

- U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi — Azione "*Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari*" Capitolo 1462 P.g. 14, che

reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;

- U.d.V 1.1 amministrazione penitenziaria — Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Azione "*Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari*" Capitolo 1751 "*Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo*" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "*Spese per il funzionamento del sistema informativo*", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842,491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- U.d.V 1.2 giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione "*Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia*" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150,364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Parimenti, anche sul comma 8 dell'articolo 2, dove si prevede lo svolgimento a distanza, ove possibile, dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli imputati e gli internati, a norma dell'ordinamento penitenziario, del D.P.R. di esecuzione e del D.Lgs. 121/2018, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante comunicazione telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, conferma che a tali attività si potrà provvedere attraverso l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mediante l'utilizzo delle seguenti risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia:

- U.d.V 1.1 Amministrazione penitenziaria — Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria — Azione "Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" Capitolo 1762 "*Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.*", che reca uno stanziamento di euro 152.809.404 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" Capitolo 1751 "*Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo*" che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022;

- U.d.V 1.3 Giustizia minorile e di comunità — Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità" Capitolo 2061 p.g. 13 "*Spese per il pagamento di canoni e utenze ecc.*", che reca uno stanziamento di euro 8.390.091 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 "*Spese per il funzionamento del sistema informativo*", che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale — Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364,844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Per tutto quanto premesso, la RT conclude confermando la validità della specifica clausola di invarianza finanziaria, contenuta all'articolo 5 del provvedimento in esame, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, va rammentato che le regole di copertura previste dalla legge di contabilità prescrivono precise condizioni affinché l'effetto finanziario di nuove norme risulti legittimamente associabile ad una clausola di invarianza.

In particolare, l'articolo 17, comma 6-*bis* impone che la stessa RT debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché i dati e gli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, restando precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria in presenza di spese aventi di natura obbligatoria.

Ora, con specifico riferimento agli stanziamenti già iscritti in bilancio di cui la RT fornisce le coordinate identificative nell'ambito dello stato di previsione del dicastero della Giustizia, andrebbero, in particolare, richiesti i dettagliati piani gestionali interessati dalle norme, relativamente ai capitoli 1501 e 7203 riconducibili alla responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, posto che gli stessi constano rispettivamente di n. 5 e n. 11 piani.

Ma prima ancora, le indicazioni fornite dalla RT in merito agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, andrebbero richiesti alla luce di una dettagliata ricognizione circa l'adeguatezza delle risorse ivi sommariamente indicate ed i fabbisogni "straordinari" riconducibili alle norme contenute nel provvedimento in esame, che dovranno comunque trovare copertura a valere dei stanziamenti previsti in bilancio, i quali dovrebbero essere calibrati sui soli fabbisogni che sono già previsti ai sensi della legislazione vigente.⁵

⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, doc. cit., Paragrafo 4.3

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2020 [Nota di lettura n. 124](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)
Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (**Atto del Governo n. 152**)
- " [Nota di lettura n. 126](#)
Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario (**Atto del Governo n. 155**)
- Mar 2020 [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 1741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 1385: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019"
- " [Nota breve n. 14](#)
Il pacchetto d'inverno del Semestre europeo 2020
- " [Nota di lettura n. 131](#)
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (**Atto del Governo n. 147**)
- " [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 1746: "Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 133](#)
Erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (**Atto del Governo n. 163**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 11](#)
Aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)